

## **Legge federale sull'assicurazione malattie**

**(LAMal)**

**(Strategia globale e compensazione dei rischi)**

### **Modifica dell'8 ottobre 2004**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 42, rubrica*

Principio

*Art. 42a*

Tessera d'assicurato

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera d'assicurato per il periodo del suo assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome dell'assicurato e un numero d'assicurazione sociale assegnato dalla Confederazione.

<sup>2</sup> La tessera dispone di un'interfaccia per l'utente ed è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge.

<sup>3</sup> Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l'introduzione della tessera da parte degli assicuratori e gli standard tecnici da applicare.

<sup>4</sup> Con il consenso dell'assicurato, la tessera contiene dati personali che possono essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine. Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale stabilisce l'estensione dei dati che possono essere memorizzati sulla tessera. Disciplina l'accesso ai dati e la loro elaborazione.

<sup>1</sup> FF 2004 3803

<sup>2</sup> RS 832.10

*Art. 55a cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36–38. Ne stabilisce i criteri. Può rinnovare tale misura, ma non più di una volta.

<sup>4</sup> L'autorizzazione decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.

*Art. 59*    Violazione delle condizioni relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni

<sup>1</sup> Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56 e 58) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono:

- a. nell'ammonizione;
- b. nella restituzione in tutto od in parte dell'onorario percepito per prestazioni inadeguate;
- c. nella multa; nonché
- d. in caso di recidiva, nell'esclusione temporanea o definitiva dall'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

<sup>2</sup> La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l'articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.

<sup>3</sup> Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:

- a. l'inosservanza dell'imperativo di economicità secondo l'articolo 56 capoverso 1;
- b. l'inadempimento o il non corretto adempimento dell'obbligo d'informazione secondo l'articolo 57 capoverso 6;
- c. il rifiuto di partecipare a misure di garanzia della qualità secondo l'articolo 58;
- d. l'inosservanza della protezione tariffale secondo l'articolo 44;
- e. il fatto di non aver traslato sconti secondo l'articolo 56 capoverso 3;
- f. la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri.

*Art. 60 cpv. 4–6*

<sup>4</sup> Per ogni esercizio, gli assicuratori allestiscono un rapporto di gestione composto del rapporto annuale e del conto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi deve essere allestito anche un conto di gruppo.

<sup>5</sup> Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le norme del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> concernenti la società anonima e secondo le disposizioni della presente legge.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sulla tenuta della contabilità, l'esposizione e il controllo dei conti, il rapporto di gestione, la costituzione delle riserve e i collocamenti di capitale. Stabilisce come il rapporto di gestione deve essere pubblicato o reso accessibile al pubblico.

*Art. 105 cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> La durata di validità della compensazione dei rischi è prorogata di cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al capoverso 4.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2005 qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato. Se vi è referendum e la legge è accettata in votazione popolare, l'entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004<sup>4</sup>

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

<sup>3</sup> RS 220

<sup>4</sup> FF 2004 4847

